



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 164 – 15 settembre 2024

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Questioni pendenti

[Sez. VI pen., ord. di rimessione n. 27639 del 7 maggio 2024 \(dep. l'11 luglio 2024\), n. 27639](#)

[Presidente Fidelbo, Estensore Gallucci.](#)

Reati contro la Pubblica Amministrazione - Indebita percezione di erogazioni pubbliche - Ambito applicativo della fattispecie rispetto al risparmio di spesa derivante dal versamento parziale di contributi previdenziali dovuti, afferenti ai lavoratori in mobilità, per mancata comunicazione di una condizione ostativa alla riduzione dell'ammontare dei contributi medesimi - Natura del reato e momento consumativo rispetto a plurime percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato.

La Sezione sesta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

“– se nell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. rientri il risparmio di spesa derivante dal versamento parziale dei contributi previdenziali dovuti in ordine ai lavoratori in mobilità assunti dall'impresa, a seguito della mancata comunicazione dell'esistenza di una condizione ostativa all'applicazione della riduzione dell'ammontare dei contributi medesimi;

– se, in caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. debba considerarsi unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo, ovvero se, in tali casi, sussistano plurimi reati corrispondenti a ciascuna percezione”.

Relatore: De Amicis

Udienza: 28 novembre 2024

[Sez. VI pen., ord. di rimessione n. 31605 del 29 maggio 2024 \(dep. 1° agosto 2024\), Presidente](#)

[Di Stefano, Estensore Riccio.](#)

Reati contro la Pubblica Amministrazione - Soggetti - Attività di bancoposta di Poste Italiane S.p.A. ai sensi del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 114 - Raccolta del risparmio postale - Natura giuridica – Qualificazione soggettiva ex art. 357 o 358 c.p. dell'addetto alla vendita e gestione dei prodotti (libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi).

La Sezione sesta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:



“Se, nell’ambito delle attività di ‘bancoposta’ svolte da Poste Italiane S.p.a. ai sensi del d.P.R., 14 marzo 2001, n. 144, la “raccolta del risparmio postale” (raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti - art. 2, comma 1, lett. b) rega cit. e art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284) - abbia natura pubblicistica e, nel caso positivo, se l’operatore di Poste Italiane S.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt., 357 e 358 cod pen.”.

Relatore: Corbo

Udienza: 12 dicembre 2024

Sentenze

[Sez. un. sent. n. 30016 del 28 marzo 2024 \(dep. 22 luglio 2024\), Presidente Cassano, Relatore De Amicis.](#)

Delitti contro il patrimonio – Estorsione – Nozione di danno patrimoniale – Indicazione – Perdita di “chance” – Criteri di individuazione.

Delitti contro la pubblica amministrazione – Delitto di turbata libertà degli incanti – Commesso mediante allontanamento dell’offerente, con violenza o minaccia, da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private – Concorso formale con il delitto di estorsione – Sussistenza – Condizioni.

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che:

- nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale;

- la condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani l’offerente da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, oltre ad integrare il reato di cui all’art. 353 cod. pen., può integrare altresì quello di cui all’art. 629 cod. pen., ove abbia causato un danno patrimoniale derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile per effetto della partecipazione alla predetta gara.

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità in materia di qualificazione del danno rilevante nel delitto di estorsione ex art. 629 c.p. e di concorso tra tale fattispecie ed il delitto di turbata libertà degli incanti di cui all’art. 353 c.p. E, dunque, sulla corretta

qualificazione giuridica della condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, nonché sulla possibilità di includere nella nozione di danno patrimoniale di cui all'art. 629 c.p. il cd. danno da perdita di *chance*.

Premessa indispensabile a tale disamina è la definizione dei rispettivi ambiti applicativi delle fattispecie oggetto dei quesiti rimessi al supremo Consesso. Invero, il delitto di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p. è ricompreso nei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, delineando un reato comune, a forma vincolata che, nel punire chiunque si ingerisce nell'ambito di una procedura di gara usando violenza, minaccia ovvero mezzi variamente fraudolenti, tipicizza la condotta, idonea a falsarne l'esito, di chi acceda ad una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, in cui l'avvio della relativa procedura integra un presupposto di perfezionamento del reato. Condotta che deve, alternativamente, determinare l'impedimento o la turbativa dell'incanto o, ancora, l'allontanamento degli offerenti dalla gara (cfr. Cass., Sez. VI pen., 1° marzo 2023, n. 12333, in *C.E.D. Cass.* n. 284572; Sez. VI pen., 11 marzo 2013, n. 12821, *ivi*, n. 254906; Sez. VI pen., 24 aprile 2013, n. 28970, *ivi*, n. 255625; Sez. VI, 27 settembre 2013, n. 41365, *ivi*, n. 256276. *Contra*, Sez. VI pen., 8 luglio 2014, n. 40304, n.m.) può ravvisarsi ogni qual volta che l'azione criminosa manifesti la sua idoneità ad influenzare l'esito della gara, configurando un rischio concreto di alterazione del regolare corso della procedura.

Di qui la natura di reato plurioffensivo e plurilesivo (cfr. Cass., Sez. II pen., 26 gennaio 2006, n. 4925, in *C.E.D. Cass.* n. 233346, Sez. VI pen., 27 marzo 2007, n. 20621, *ivi*, n. 236618. *Contra*, Sez. VI pen., 26 febbraio 2013, n. 11031, *ivi*, n. 255724; Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 28266, *ivi*, n. 270321), volto a tutelare, oltre alla libera concorrenza, il buon andamento della pubblica amministrazione e la libertà di iniziativa economica privata, intesa quale libertà di partecipare alla gara, influenzandone l'esito.

L'estorsione ex art. 629 c.p. costituisce un reato comune a forma vincolata. Inserito tra i reati contro il patrimonio, sebbene posto a presidio anche della libertà di autodeterminazione, punisce chiunque, con violenza o minaccia, coarti l'altrui volontà per conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.

Trattasi di reato a doppio evento, necessitando per la sua integrazione che l'azione criminosa determini una coartazione dell'altrui volontà, da cui derivi all'agente un ingiusto profitto, con altrui danno patrimoniale. Profitto inteso, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, come qualsiasi vantaggio, anche di tipo non economico, perseguito dall'agente. Vantaggio che non deve essere legato ad un diritto che l'agente avrebbe potuto far valere legittimamente. Viceversa, laddove detto vantaggio consista nell'esercizio di un diritto, è necessario che lo stesso sia azionato con uno strumento antigiusuridico o con uno strumento legale di cui l'agente faccia un uso distorto (cfr. Cass., Sez. II pen., 17 novembre 2005, n. 29563, in *C.E.D. Cass.* n. 234963; Sez. II pen., 31 marzo 2008, n. 16658, *ivi*, n. 239780, secondo cui il profitto è “qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e

che non si collega ad un diritto, ovvero è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso”, nonché Sez. Un., 25 maggio 2023, n. 41570).

Mentre il danno ha una connotazione patrimoniale, avendo riguardo a tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, riconducibili ad un certo soggetto ed aventi contenuto economico.

Le succitate fattispecie incriminatrici si distinguono strutturalmente in relazione all'evento ed all'elemento soggettivo. A differenza dell'estorsione, infatti, la turbativa d'asta si consuma senza che occorra la produzione di un danno e il conseguimento di un profitto. Inoltre, nell'ipotesi di cui all'art. 353 c.p., il dolo consiste nella coscienza e volontà di turbare la gara (cfr. Cass. Sez. VI pen., 14 ottobre 2016, n. 653, in *C.E.D. Cass.* n. 269526), mentre nel caso di cui all'art. 629 c.p., la rappresentazione e la volizione sono dirette ad usare violenza o minaccia, per costringere altri ad un *facere* o ad un *non facere* da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto, a favore dell'agente, e un danno patrimoniale, a discapito del soggetto passivo (cfr. Cass., Sez. II pen., 17 marzo 2004, n. 18380, in *C.E.D. Cass.* n. 229048).

In ordine al possibile concorso tra i due reati s'impone la corretta interpretazione da assegnare all'elemento costitutivo del danno nel delitto di estorsione.

È indubbio che i delitti *de quibus* concorrano formalmente nei casi in cui dalla condotta estorsiva derivi un danno che si manifesta nella perdita di un bene materiale (cfr. Cass. Sez. II pen., 27 ottobre 2016, n. 4936, in *C.E.D. Cass.* n. 268987; Sez. II pen., 17 febbraio 2017, n. 11979, *ivi*, n. 269560), stante la diversa obiettività giuridica e la differenza strutturale delle fattispecie di estorsione e turbata libertà degli incanti.

Gli eventi che determinano il momento consumativo dell'estorsione sono estranei alla fattispecie di cui all'art. 353 c.p., che si discosta dalla prima anche sul piano dell'elemento soggettivo, oltre che per i beni giuridici tutelati (cfr. Cass., Sez. II pen., 25 settembre 2003, n. 45625, in *C.E.D. Cass.* n. 227157; Sez. II pen., 26 gennaio 2006, n. 4925, *ivi*, n. 233346, Sez. II pen., 27 febbraio 2008, n. 12266, *ivi*, n. 239753; Sez. II, 25 novembre 2011, n. 44388).

Entrambe le disposizioni si contraddistinguono per elementi reciprocamente specializzanti. La turbata libertà degli incanti prevede, in via alternativa, modalità esecutive della condotta ulteriori rispetto a quelle intimidatorie e richiede che l'azione si inserisca nell'ambito di una procedura di gara. Di contro, l'estorsione contempla il doppio evento del conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno, estraneo al delitto di cui all'art. 353 c.p. Ne discende un differente atteggiarsi dell'elemento soggettivo.

Maggiori perplessità si evidenziano in relazione al concorso di reati, ogni qual volta manchi una *deminutio patrimonii* apprezzabile sul piano materiale. In proposito si registrano due contrapposti indirizzi, che si fondano su una diversa interpretazione della nozione di danno di cui all'art. 629 c.p.

Il primo individua il danno del reato di estorsione nella lesione dell'autonomia negoziale, ossia nella lesione della libertà del singolo di regolamentare i propri interessi. E, segnatamente, nella compromissione della libertà di partecipare alla gara, influenzandone l'esito.

Ragione per cui il disvalore può essere assorbito dalla fattispecie di turbata libertà degli incanti, ritenuta plurioffensiva, in quanto posta a presidio anche della libertà privatistica di autodeterminarsi nei rapporti negoziali.

Il rapporto tra estorsione e turbata libertà degli incanti deve, pertanto, ricondursi un'ipotesi di *concorso apparente* di norme, risolvibile mediante il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., trovando applicazione l'art. 353 c.p., in quanto norma speciale rispetto all'art. 629 c.p. (cfr. Cass., Sez. VI pen., 3 marzo 2004, n. 19607, in *C.E.D. Cass.* n. 228964).

L'opposto orientamento ritiene, invece, che, laddove manchi una *deminutio patrimonii* apprezzabile sul piano materiale, il danno del reato di estorsione possa essere rappresentato dalla perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico (cd. perdita di *chance*). Così intendendo il danno quale pregiudizio che, pur non connotato da materialità, si traduce nella perdita di valore dell'assetto economico del soggetto passivo.

In tal modo il danno da perdita di *chance* integra l'evento in senso naturalistico dal delitto di estorsione, quale, appunto, diminuzione di valore del complessivo patrimonio della vittima e, dunque, *quantum* valoriale di cui viene lo stesso viene decurtato. In questi termini, detto danno torna ad essere un elemento differenziale tra le due fattispecie. Di qui l'elemento differenziale tra le due fattispecie, che esclude la sussistenza di un rapporto di specialità unilaterale tra le medesime e, quindi, di un concorso apparente tra l'estorsione e la turbata libertà degli incanti, in favore del loro concorrere formalmente.

Sostenendo il concorso formale tra estorsione e turbata libertà degli incanti, è necessario soffermarsi sulla definizione da assegnare al concetto di aspettativa o *chance* e, dunque, stabilire se nella nozione di danno patrimoniale di cui all'art. 629 c.p. rientri anche il cd. danno da perdita di *chance*.

Al riguardo si evidenziano due distinti indirizzi interpretativi, orientati nel senso di ritenere in astratto ammissibile l'affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione nei casi in cui il danno consista nella perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio patrimoniale.

Un orientamento ermeneutico muove dalla considerazione secondo cui il danno nel delitto di estorsione si traduce in qualsiasi riflesso negativo sull'assetto economico del soggetto passivo, ravvisabile ogni qual sia frustrata una qualsiasi *chance*, anche remota, quale mera possibilità di conseguire un vantaggio economico (cfr. Cass. Sez. II pen., 27 aprile 2016, n. 41433, n.m., nonché Sez. V pen., 16 febbraio 2017, n. 18508, in *C.E.D. Cass.* n. 270209). Con conseguente necessità, talvolta, che la valutazione del danno patrimoniale debba formularsi *ex ante* e ricondursi al momento in cui il comportamento illecito è stato realizzato.

Mentre l'opposto indirizzo qualifica la *chance* come concreta ed effettiva occasione di conseguire un determinato vantaggio economico. Nozione mutuata dalla letteratura civilistica che si riferisce ad “*una situazione teleologicamente orientata verso il conseguimento di un'utilità o di un vantaggio, caratterizzata da una possibilità di successo presumibilmente non priva di consistenza*” (cfr. Cass., Sez. III civ., 7 agosto 2023, n. 24050, in C.E.D. Cass. n. 668589). Individuando nella “buona probabilità di riuscita” il *discrimen* tra la *chance* risarcibile e la mera utilità sperata, quest'ultima considerata non risarcibile.

La *chance* rappresenta, pertanto, un'autonoma situazione giuridica, diversa dal bene finale verso cui il soggetto anela. Si tratta di un'entità patrimoniale a sé stante, la cui perdita comporta un danno concreto e attuale, riconducibile nell'alveo delle categorie civilistiche del danno-emergente e del danno-evento (cfr. Cass., Sez. VI civ., 26 gennaio 2022, n. 2261).

Del resto, anche in ambito amministrativo, la giurisprudenza ha riconosciuto risarcibile il danno da perdita di *chance*, puntualizzando che sussiste una situazione soggettiva tutelabile ogni qual volta il danneggiato provi che il rischio del verificarsi dell'evento sfavorevole, consistente nella mancata realizzazione della *chance*, sarebbe stato inferiore al 50%, in assenza della condotta illecita (cfr. C.d.S., Sez. II, 20 maggio 2019, n. 3217; C.d.S., Sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686).

Ne deriva che, pur essendo astrattamente ammissibile includere la perdita di *chance* nella nozione di danno rilevante, ai sensi dell'art. 629 c.p., ciò non vale per ogni tipo di aspettativa. Non rientrano, cioè, nella nozione di danno esaminata le mere aspettative, bensì soltanto le *chance* sorrette da un'elevata probabilità di successo. Motivo per cui, nell'ambito di una procedura di gara, unicamente in presenza di un'elevata probabilità di aggiudicazione può ritenersi configurato il danno del delitto di estorsione ed affermarsi il concorso delle fattispecie incriminatrici *de quibus*.

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. V sent. 14 giugno 2024 - 12 settembre 2024, n. 34506, Pres. Catena, Rel. Renoldi.](#)

Benefici concessi ai collaboratori di giustizia - Presupposti - Assenza di iniziative risarcitorie.

Nell'ambito della concessione ai collaboratori di giustizia della misura di cui all'art. 16-*nonies* della l. 82/1991, non può assumere valore determinante l'assenza di iniziative risarcitorie nei confronti della vittima, dal momento che il citato art. 16-*nonies*, nel prevedere la concessione in deroga alle disposizioni

ordinarie a beneficio del collaboratore, intende riferirsi anche al requisito previsto dal quarto comma dell'art. 176 c.p., che prescrive l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

[Sez. IV, sentenza 10 luglio 2024 – 16 luglio 2024, n. 28474, Pres. Piccialli – Rel. Serrao.](#)

Cause di estinzione del reato – Prescrizione – Successione di leggi penali nel tempo – Individuazione della disposizione più favorevole – Fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 – Disciplina della c.d. “legge Orlando”.

In tema di prescrizione del reato la disciplina di cui all'art. 159, comma 2, c.p., così come modificato dall'art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “legge Orlando”) è più favorevole sia rispetto alla disciplina introdotta, a decorrere dal 1 gennaio 2020, con l'art. 1, comma 1 lett. e) n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. “riforma Bonafede”), successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1 lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, sia rispetto alla disciplina introdotta con quest'ultima legge (c.d. riforma Cartabia). Ne consegue che la disciplina dettata dalla c.d. “legge Orlando” trova applicazione ai fatti commessi dalla sua entrata in vigore, ossia dal 3 agosto 2017, sino alla data in cui non era più vigente, ossia il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 2 c.p.

[Sez. V sent. 12 giugno 2024 - 27 agosto 2024, n. 33202, Pres. Vessichelli, Rel. Pistorelli.](#)

Concorso apparente tra norme - Circostanze aggravanti - Esposizione alla pubblica fede e fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori.

Le circostanze aggravanti della esposizione alla pubblica fede del bene sottratto e del fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori sono incompatibili tra loro, trovando comune fondamento nell'esigenza di apprestare una più efficace tutela per le cose non soggette a una diretta e continua custodia del titolare. Ne consegue che quella tra le disposizioni di cui ai nn. 6) e 7) dell'art. 625 c.p. integra una ipotesi di mero concorso apparente tra norme aggravatrici che deve essere risolta nel senso dell'applicazione esclusivamente della prima in quanto speciale rispetto alla seconda in ragione della qualificazione della cosa oggetto di sottrazione.

[Sez. VI, sent. 1 luglio 2024 – 22 luglio 2024 n. 30030, Pres. Aprile, Rel. Di Geronimo.](#)

Confisca in casi particolari – Art. 240 bis c.p. – Intestazione fittizia – Presupposti.

Ai fini dell'operatività della confisca di cui all'art. 240-bis c.p. od. nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull'accusa l'onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l'esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione

fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall'art. 240-bis c.p. solo nei confronti dell'imputato.

[Sez. V sent. 5 giugno 2024 - 12 settembre 2024, n. 34489, Pres. Catena, Rel. Mele.](#)

Irretroattività delle norme penali sfavorevoli - Confisca per equivalente - Prescrizione.

In tema di confisca per equivalente, trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578-*bis* c.p.p., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione.

[Sez. III sent. 11 giugno 2024 – 21 agosto 2024 n. 32767, Pres. Sarno, Rel. Corbo.](#)

Oblazione ex art. 162 bis c.p. – Pagamento delle spese processuali – Irrilevanza ai fini della definizione del procedimento.

L'unica condizione processuale richiesta dall'art. 162-bis c.p., riguardante l'oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative, è che sia depositata una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda prevista, ma non anche la somma relativa alle spese del processo: la liquidazione ed il pagamento delle spese processuali costituiscono vicende del tutto autonome ed irrilevanti rispetto alla definizione del procedimento penale per oblazione.

[Sez. V sent. 5 giugno 2024 - 12 settembre 2024, n. 34489, Pres. Catena, Rel. Mele.](#)

Pene accessorie - Proscioglimento dell'imputato - Prescrizione.

Le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 c.p., con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione.

[Sez. VI, sent. 28 maggio 2024 – 18 luglio 2024 n. 29192, Pres. De Amicis, Rel. Padernò Raddusa.](#)

Pene sostitutive pene – Pena pecuniaria - Art. 56 quater L. 698/81 – Applicazione – Presupposti.

L'importo ora previsto dall'art. 56 quater, nel determinare il minimo tasso di conversione giornaliero, consente all'interprete di declinare al meglio il proprio potere discrezionale e di accedere ad una determinazione della pena sostitutiva che, alla luce delle condizioni economiche dell'imputato, possa comunque garantire il rispetto delle prerogative rieducative e di prevenzione comunque connesse all'applicazione della pena, anche di quella pecuniaria.

[Sez. III sent. 17 maggio 2024 – 22 luglio 2024 n. 29720, Pres. Galterio, Rel. Pazienza.](#)

Proscioglimento per particolare tenuità del fatto – Reati avvinti dalla continuazione – Ammissibilità - Limiti.

La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis c.p. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.

Principio affermato da S.S.U.U n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi

[Sez. II sent. 12 luglio 2024 – 26 luglio 2024 n. 30682, Pres. Verga, Rel. Agostinacchio.](#)

Querela – Remissione intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione – Efficacia.

La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

[Sez. II sent. 10 maggio 2024 – 12 settembre 2024 n. 34520, Pres. Pellegrino, Rel. Marra.](#)

Querela – Termine per la proposizione – Momento di decorrenza.

Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva» e può, quindi, non coincidere con quello di consumazione del reato: con riferimento specifico al termine per la presentazione della querela per il reato di appropriazione indebita, il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto chiara conoscenza della definitiva volontà dell'imputato di invertire il possesso del bene.

[Sez. I sent. 15 luglio 2024 – 10 settembre 2024 n. 34180, Pres. Santalucia, Rel. Centofanti.](#)

Reato – Concorso di persone nel reato – Qualificazione della condotta del concorrente in sede cautelare – Margini di incertezza sullo specifico contributo – Indizi plurimi e convergenti circa il coinvolgimento – Sufficienza.

L'esistenza di un concorso punibile in un determinato reato può fondarsi, specie in sede cautelare, su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell'azione criminosa, ancorché possano residuare margini di incertezza sullo specifico contributo recato da ciascuno alla realizzazione dell'azione tipica.

[Sez. I sent. 15 luglio 2024 – 10 settembre 2024 n. 30969, Pres. Santalucia, Rel. Centofanti.](#)

Reato – Oblazione – Originaria contestazione di un reato per il quale non è consentita l'oblazione – Mancata richiesta della Difesa di riqualificazione e definizione attraverso il procedimento speciale – Riqualificazione autonoma da parte del Giudice in sentenza – Diritto ad obolare – Preclusione.

In materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 c.p. né quella speciale prevista dall'art. 162 bis c.p. l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 c.p.p. ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. VI, sent. 11 luglio 2024 – 20 agosto 2024 n. 32711, Pres. Fidelbo, Rel. Di Geronimo.](#)

Associazioni con finalità di terrorismo – anche internazionale – Art. 270 bis c.p. – Presupposti.

La nozione di atti di terrorismo rivolti contro uno Stato estero, di cui all'art. 270-bis, c. 3, c.p. ricomprende anche le condotte violente, finalizzate ad intimidire la popolazione civile anche se realizzate, come nel caso di specie, in territori illegittimamente occupati e al di fuori dei confini nazionali riconosciuti dall'ordinamento internazionale, posto che la finalità di terrorismo rileva in quanto diretta a colpire lo Stato estero a prescindere dall'ambito meramente territoriale in cui la condotta viene realizzata.

[Sez. III sent. 12 aprile 2024 – 17 luglio 2024 n. 28692, Pres. Liberati, Rel. Corbo.](#)

Delitti contro la fede pubblica – Natura ed interesse tutelato – Costituzione di parte civile del singolo danneggiato – Ammissibilità.

I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile.

[Sez. VI, sent. 25 giugno 2024 – 18 luglio 2024 n. 29209, Pres. Fidelbo, Rel. Iannicello.](#)

Evasione – Art. 385 c.p. – Costituzione volontaria – Effetti.

Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 385 c. IV c.p. è sufficiente che il rientro in carcere sia volontario, senza necessità di verificare la spontaneità del comportamento; pertanto, non hanno alcuna rilevanza, in bonam ed in malam partem, i motivi a delinquere nè quelli, anche egoistici, che determinano l'evaso ad interrompere la situazione antigiuridica creata da un reato istantaneo ad effetti permanenti.

[Sez. VI, sent. 20 giugno 2024 – 8 agosto 2024 n. 32470, Pres. Fidelbo, Rel. Di Giovine.](#)

Frode in processo penale e depistaggio – Art. 375 c.p. – Dolo – Presupposti.

Ai fini della sussistenza del dolo specifico dell'art. 375 c.p., occorre che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia agito con l'intenzione di deviare l'indagine o il processo rispetto al corso in origine da essi assunto, non essendo invece sufficiente il fine di corroborare o consolidare indagini o elementi probatori già acquisiti, in presenza del quale configurandosi eventualmente diverse (e meno gravi) ipotesi di reato.

[Sez. III sent. 5 giugno 2024 – 22 luglio 2024 n. 29741, Pres. Andreazza, Rel. Corbetta.](#)

Invasione di terreni o edifici – Elemento soggettivo.

Con riferimento al delitto di cui all'art. 633 c.p., fine di occupare l'immobile non è evidentemente implicito nella condotta di invasione, essendo una finalità ulteriore che deve essere perseguita dall'agente mediante la realizzazione della condotta oggetto di incriminazione, e che si sostanzia in un quid pluris, e cioè nell'intenzione di comportarsi uti dominus nei confronti del bene immobile.

[Sez. VI, sent. 21 maggio 2024 – 23 luglio 2024 n. 30301, Pres. Villoni, Rel. Di Nicola Travaglini.](#)

Peculato – Art. 314 c.p. – Interesse privato coincidente con quello pubblico – Effetti.

Il delitto di peculato è integrato solo quando il denaro viene utilizzato per finalità di natura personale, estranee a quelle istituzionali di denaro pubblico, mentre il peculato non è ravvisabile nei casi in cui

l'interesse privato dell'agente e quello dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti.

Sez. VI, sent. 23 maggio 2024 – 25 luglio 2024 n. 30590, Pres. Fidelbo, Rel. Tripiccione.

Peculato – Art. 314 c.p. – Appropriazione somme - Ritardo restituzione somme – Effetti.

L'appropriazione del denaro, riscosso dal privato per conto di un ente pubblico, si realizza non già per effetto del mero ritardo nel versamento, bensì allorquando si realizza la certa interversione del titolo del possesso. La condotta appropriativa non coincide, dunque, automaticamente con lo spirare del termine previsto per il pagamento, sia esso "fisiologico" o conseguente all'intimazione che l'amministrazione è tenuta ad inviare al concessionario sotto la comminatoria della decadenza dalla concessione, ma va accertata caso per caso sulla base dell'attenta considerazione delle circostanze di fatto sintomatiche della volontà dell'agente di comportarsi uti dominus.

Sez. II sent. 3 luglio 2024 – 16 luglio 2024 n. 28587, Pres. Petruzzellis, Rel. Pardo.

Riciclaggio – Assenza di giustificazione in ordine al rinvenimento di ingenti somme di denaro – Individuazione di elementi da cui trarre la convinzione circa la provenienza illecita delle somme.

In caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante o di beni preziosi prive di giustificazione, la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggio deve essere connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, e dell'assenza di redditi leciti ma, altresì, in presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto e ciò proprio per scongiurare il pericolo di procedere al sequestro di somme di denaro contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648 bis c.p. in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, altrimenti legittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante. Divengono quindi fondamentali quegli ulteriori elementi che accompagnano

C. Leggi speciali.

Sez. VI, sent. 15 maggio 2024 – 30 luglio 2024 n. 31169, Pres. Ricciarelli, Rel. Rosati.

Finanziamento partiti politici – Legge 195/74 – Competenza territoriale - Presupposti.

In tema di finanziamento illecito ai partiti politici, in caso di finanziamento o contributo effettuato in favore degli stessi, di loro articolazioni politico-organizzative o dei gruppi parlamentari, sebbene

formalmente erogato a soggetto giuridico diverso da essi ma che ne rappresenta semplicemente uno schermo, il reato di cui all'art. 7, legge n. 195/74, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il finanziamento od il contributo corrisposto venga ricevuto da tale soggetto giuridico.

Sez. IV, sentenza 4 luglio 2024 – 12 settembre 2024, n. 34387, Pres. Dovere – Rel. Cappello.

Infortunati sul lavoro - art. 90, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008 – Nozione di cantiere ai fini della nomina del coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione dell'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, ex art. 90, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la nozione di cantiere dev'essere rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d'opera, ma dall'effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.

Sentenza non ancora resa disponibile sui canali pubblici della Suprema Corte.

[Sez. III sent. 15 luglio 2024 – 19 agosto 2024 n. 32682, Pres. Liberati, Rel. Paziienza.](#)

Omesso versamento ritenute previdenziali – Lamentata impossibilità di adempiere il debito – Onere di allegazione.

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto.

[Sez. V sent. 17 luglio 2024 - 9 settembre 2024, n. 34073, Pres. Sabeone, Rel. Sessa.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Sequestro di un conto corrente intestato ad una società terza.

Allorquando si versa nell'ipotesi di sequestro, finalizzato alla confisca, di un conto corrente intestato ad una società terza, disposto nei confronti di soggetto imputato di bancarotta fraudolenta in relazione ad un'altra società, non si tratta di stabilire se questi abbia agito come amministratore di fatto o formale o in virtù di delega rispetto alla società titolare del conto, ma di comprendere se egli abbia agito *uti dominus* rispetto al bene formalmente intestato alla società terza.

[Sez. III sent. 20 giugno 2024 – 8 agosto 2024 n. 32282, Pres. Andreazza, Rel. Scarcella.](#)

Reati tributari – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 bis D. lgs. 74/2000 - Adozione – Intervenuto accertamento con adesione - Conseguenze.

In tema di reati tributari, posto che la ragione della confisca risiede nel recupero del debito tributario, come accertato dall'Agenzia delle Entrate, una volta integralmente adempiuto quest'ultimo viene meno la funzione del vincolo reale disposto a carico del contribuente. In altri termini, stante l'assenza di profitto, in conseguenza della procedura di accertamento con adesione seguita dall'integrale versamento del debito tributario, non vi è più spazio per il provvedimento ablatorio, restando, peraltro, impregiudicato il futuro giudizio di merito in ordine alla sussistenza del reato.

[Sez. III sent. 14 maggio 2024 – 17 luglio 2024 n. 28709, Pres. Andreazza, Rel. Scarcella.](#)

Reati tributari – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 bis D. lgs. 74/2000 - Adozione - Limiti.

In tema di reati tributari, il comma 2 dell'art.12-bis del D. lgs. n. 74 del 2000, nel disporre che la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro" e che "nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta", non preclude l'adozione del sequestro preventivo ad essa confisca finalizzato, relativamente agli importi non ancora corrisposti, posto che la funzione del vincolo cautelare è quella di garantire che l'adottata misura ablativa, inefficace con riguardo alla parte coperta dall'impegno, espliciti i propri effetti qualora il versamento "promesso" non si verifichi.

Principio affermato nell'ambito di vicenda nella quale il ricorrente aveva evocato l'applicazione della causa di non punibilità introdotta dall'art. 23, decreto-legge n. 34 del 2023 (cd. "DL bollette").

[Sez. IV, sentenza 2 luglio 2024 – 22 agosto 2024, n. 32954, Pres. Ciampi – Rel. Cenci.](#)

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale – Reato di cui all'art. 186, co. 7, Cod. Strada – Esclusione – Ragioni

Non integra il reato di cui all'art. 186, co. 7, Cod. Strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite "screening", e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali. (Fattispecie in cui l'imputato non aveva riportato lesioni tali da comportare il trasporto o il ricovero in Ospedale, con conseguente illegittima applicazione della successiva procedura di prelievo di sangue, poiché l'art. 186, co. 5, del

Codice della Strada prevede la possibilità di procedere all'accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie ivi indicate esclusivamente «per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche», condizioni – ha precisato la S.C. - tassative e che debbono ricorrere contestualmente, come non era nel caso di specie).

[Sez. IV, sentenza 6 giugno 2024 – 17 luglio 2024, n. 28646, Pres. Ciampi – Rel. Giordano.](#)

Stupefacenti - Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti – Elementi costitutivi.

Configura il reato previsto dall'art. 79, comma 1, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la messa a disposizione o il mero consenso a utilizzare un locale pubblico o un circolo privato ove consumare stupefacenti da parte di più assuntori con la consapevolezza e volontà di consentire, anche in forma omissiva, che il locale sia utilizzato come sede di ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti.

D. Diritto processuale.

[Sez. VI, sent. 14 maggio 2024 – 19 luglio 2024 n. 30018, Pres. Aprile, Rel. Gallucci.](#)

Appello – Giudizio abbreviato – Omesso avviso difensore – Art. 178 c.p.p. - Effetti.

L'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, c. 4, c.p.p. del difensore non avvisato.

[Sez. VI, sent. 2 luglio 2024 – 26 luglio 2024 n. 30636, Pres. Fidelbo, Rel. D'Arcangelo.](#)

Appello – Imputato detenuto (anche per altra causa) Dichiarazione e/o elezione di domicilio – Art. 581 c. 1 ter c.p.p. – Necessità – Esclusione.

In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, c. 1-ter, c.p.p., che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU.

[Sez. III sent. 9 luglio 2024 – 28 agosto 2024 n. 33217, Pres. Galterio, Rel. Gai.](#)

Appello – Richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive - Termine.

Ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis c.p., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, c.p.p., ma che deve comunque intervenire — al più tardi — nel corso dell'udienza di discussione d'appello.

Sez. II sent. 14 giugno 2024 – 11 settembre 2024 n. 34287, Pres. Beltrani, Rel. Marra.

Appello - Riqualficazione del reato principale e contestuale rideterminazione della pena prevista per i reati satellite – Violazione del divieto di reformatio in peius.

Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualficato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata, atteso che la struttura del reato continuato non cambia nonostante la mutata qualificazione della violazione più grave.

Sez. IV, sentenza 3 luglio 2024 – 2 agosto 2024, n. 31670, Pres. Di Salvo – Rel. Vignale.

Appello - Sanzioni sostitutive ex art. 20-bis c.p. - Obbligo del giudice di appello di pronunciarsi sulla loro applicabilità ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 - Condizioni - Indicazione.

In tema di pene sostitutive, sulla base della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione delle pene previste dall'art. 20 bis c.p., se l'imputato ha formulato richiesta in tal senso. Tale richiesta, ancorché non contenuta nell'atto di gravame o nei motivi nuovi ex art. 585, co. 4, c.p.p., può intervenire fino all'udienza di discussione dell'appello.

Sez. II sent. 4 giugno 2024 – 22 luglio 2024 n. 29958, Pres. Pellegrino, Rel. Borsellino.

Appello – Sentenza di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato - Rinnovazione istruttoria – Produzione documentale – Ammissibilità.

La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta ai sensi dell'articolo 603 c.p.p. è iniziativa certamente consentita anche nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado con le forme del rito abbreviato. La stessa è, naturalmente, subordinata alla constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza la richiesta integrazione probatoria e tale

valutazione è incensurabile in sede di legittimità se sostenuta da adeguata motivazione. Inoltre, la produzione di documenti può essere ammessa prima dell'inizio della discussione e senza necessità di ordinare, a mente dell'art. 603 c.p.p., la rinnovazione parziale del dibattimento, in virtù dello stesso potere concesso in primo grado nel giudizio abbreviato al giudice dell'udienza preliminare dall'art. 421, terzo comma, cui rinvia il primo comma dell'art. 441 c.p.p.

[Sez. II sent. 26 giugno 2024 – 12 settembre 2024 n. 34536, Pres. Verga, Rel. Alma.](#)

Appello – Sostituzione della pena detentiva - Richiesta formulata in termini generici - Rilevanza.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la genericità della richiesta non è causa ostativa alla concessione del beneficio da parte del giudice di appello, essendo lo stesso concedibile d'ufficio.

[Sez. V sent. 21 giugno 2024 - 23 agosto 2024, n. 33077, Pres. Catena, Rel. Romano.](#)

Competenza per materia - Competenza del Giudice di pace - Concorso formale tra reati.

La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 274/2000, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore nel solo caso di concorso formale tra i reati e non negli altri casi di connessione tra reati previsti dall'art. 12 c.p.p..

[Sez. V sent. 25 giugno 2024 - 23 agosto 2024, n. 33080, Pres. Scarlini, Rel. Agnino.](#)

Giudizio di legittimità - Trasmissione degli atti al pubblico ministero - Riqualficazione del fatto.

In tema di giudizio di legittimità, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al pubblico ministero qualora il giudice di appello, avendo confermato la nuova e diversa qualificazione giuridica del fatto, ritenendo il reato tra quelli per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare e questa non si sia tenuta, ha giudicato nel merito dell'imputazione anziché disporre l'annullamento della sentenza di primo grado e la regressione del procedimento, al fine di consentire il recupero dell'udienza preliminare.

[Sez. IV, sentenza 7 marzo 2024 – 17 luglio 2024, n. 28659, Pres. Dovere – Rel. Dawan.](#)

Impugnazioni – Disciplina di cui all'art. 581-ter c.p.p. – Inammissibilità dichiarata *de plano* – Pendenza del termine per impugnare – Successivo deposito dell'atto di appello corredato di elezione di domicilio – Inammissibilità – Ragioni.

A seguito della declaratoria *de plano* di inammissibilità dell'atto di appello depositato senza elezione di domicilio, in difformità della disciplina di cui all'art. 581-ter c.p.p., il successivo deposito, in pendenza del termine per impugnare, di identico atto corredato della documentazione mancante costituisce una modalità elusiva della ratio del disposto normativo dell'art. 581-ter c.p.p., non potendo il difensore avvalersi del periodo successivo fino alla scadenza del termine impugnatorio per depositare la fotocopia dello stesso atto, anche per la inammissibilità dell'atto di appello già depositato.

[Sez. IV, sentenza 5 luglio 2024 – 18 luglio 2024, n. 29185, Pres. Ciampi – Rel. Vignale.](#)

Impugnazioni - Disciplina di cui all'art. 581-ter c.p.p. – Elezione di domicilio – Deposito a mezzo pec contestuale all'atto di impugnazione – Conseguenze – Integrazione nell'atto di impugnazione – Firma digitale dell'atto di impugnazione – Mancata autenticazione dell'elezione di domicilio – Inammissibilità – Esclusione – Ragioni.

In tema di impugnazioni, ai sensi dell'art. 581, co. 1-ter c.p.p., l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e tale adempimento, previsto a pena di inammissibilità, rende l'elezione di domicilio parte integrante dell'atto di impugnazione. Ne consegue che l'autenticazione della firma posta in calce all'elezione di domicilio può avvenire con la sottoscrizione digitale del solo atto di impugnazione.

[Sez. III sent. 17 aprile 2024 – 3 settembre 2024 n. 33344, Pres. Ramacci, Rel. Macri.](#)

Intercettazioni – Identificazione delle persone colloquanti – Elementi valorizzabili.

Qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquanti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario.

[Sez. II sent. 4 luglio 2024 – 16 luglio 2024 n. 28589, Pres. Beltrani, Rel. Alma.](#)

Misure cautelari – Criteri di scelta delle misure – Presunzione di cui all'art. 273 co. III c.p.p.

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 c. p., sebbene l'art. 275, comma 3, c.p.p. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha

carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti.

[Sez. IV, sentenza 15 maggio 2024 – 18 luglio 2024, n. 29174, Pres. Dovere – Rel. Antezza.](#)

Misure cautelari – Istituto della retrodatazione di cui all'art. 297, co. 3 c.p.p. – Operatività – Criteri.

In tema di misure cautelari, l'operatività dell'istituto della retrodatazione di cui all'art. 297, co. 3 c.p.p. è soggetta alle seguenti condizioni variabili: (A) qualora il fatto sia identico (benché diversamente circostanziato o qualificato) l'istituto opera automaticamente; (B) qualora i fatti siano diversi, il fatto di cui alla seconda ordinanza deve essere anteriore alla data di adozione della prima ed è inoltre necessario che il reato sia commesso: (1) con la medesima azione od omissione con cui è stato commesso il primo, (2) in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, (3) per eseguire il primo reato; in ultimi tali casi la retrodatazione degli effetti della seconda ordinanza (i) opera automaticamente, se questa è stata emessa nell'ambito dello stesso procedimento, (ii) è subordinata alla prova della desumibilità dagli atti alla data del rinvio a giudizio, se emessa in procedimento diverso; (C) qualora i fatti siano diversi ma non in rapporto di connessione qualificata, ai fini della operatività della retrodatazione, è necessaria la desumibilità dagli atti degli elementi giustificativi della seconda ordinanza, ma solo se i procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del Pubblico Ministero, diversamente la retrodatazione non opera. In ogni caso non osta all'applicazione della retrodatazione che per i reati oggetto della prima ordinanza sia intervenuta condanna irrevocabile anteriormente all'emissione della seconda.

[Sez. III sent. 12 aprile 2024 – 2 settembre 2024 n. 33337, Pres. Liberati, Rel. Zunica.](#)

Misure cautelari – Valutazione degli indizi di colpevolezza – Criteri.

In sede cautelare, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve essere valutata sia con riguardo agli elementi oggettivi del reato sia con riguardo all'elemento soggettivo, il cui apprezzamento deve tenere conto di tutti gli elementi accertati: la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tenere conto, altresì, della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto.

[Sez. III sent. 7 maggio 2024 – 6 agosto 2024 n. 31958, Pres. Ramacci, Rel. Zunica.](#)

Misure cautelari reali – Sequestro preventivo somme di denaro – Riesame – Insorgenza dell'interesse a proporre impugnazione.

Il sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conto corrente bancario, ancorché formalmente non ancora eseguito, può ugualmente produrre l'effetto dell'indisponibilità dei beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare è diretto già nel momento • in cui l'istituto bancario proceda autonomamente al "blocco" dell'operatività del conto stesso, con conseguente contestuale insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, dell'interesse alla sua impugnazione.

[Sez. VI, sentenza 26 marzo 2024 – 16 luglio 2024, n. 28594, Pres. Giordano – Rel. Silvestri.](#)

Mutamento giurisprudenziale in *malam partem* – Colpevolezza – Esclusione – Condizioni – Fattispecie.

Costituisce causa di esclusione della colpevolezza il mutamento di giurisprudenza in *malam partem*, nel caso in cui l'imputato, al momento del fatto, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata, enunciata dalle Sezioni unite, che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali, concreti e specifici, che inducessero a prevedere che, in futuro, le stesse Sezioni unite avrebbero attribuito rilievo a quella condotta, rivedendo il precedente orientamento in senso peggiorativo. (Fattispecie relativa al delitto di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna emessa in relazione a un fatto commesso successivamente a Sez. U., n. 4694 del 2012, Casani, la quale, ai fini della configurabilità del reato, aveva escluso la rilevanza delle finalità dell'accesso al sistema ed antecedentemente a Sez. U., n. 41210 del 2017, Savarese, che ha richiesto, invece, che tale finalità non fosse compresa tra quelle per cui è attribuita la facoltà di accesso).

[Sez. V sent. 21 maggio 2024 - 27 agosto 2024, n. 33207, Pres. Catena, Rel. Borrelli.](#)

Patteggiamento - Richiesta di sanzione sostitutiva - Natura unitaria del patteggiamento.

In tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata.

[Sez. I sent. 15 luglio 2024 – 29 luglio 2024 n. 30969, Pres. Santalucia, Rel. Russo.](#)

Perquisizione – Illegittimità della stessa – Legittimità del successivo sequestro del corpo del reato – Utilizzabilità processuale – Sussistenza.

L'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253 co. 1 c.p.p.

Sez. II sent. 2 luglio 2024 – 16 luglio 2024 n. 28558, Pres. Beltrani, Rel. Pardo.

Processo – Costituzione di parte civile – Sentenza che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione – Condanna alle spese in favore della parte civile – esclusione.

Non può essere pronunciata condanna alle spese in favore della costituita parte civile in caso di estinzione del reato per prescrizione, intervenuta prima della sentenza di primo grado e da essa rilevata e dichiarata, posto che l'art. 541 c.p.p. testualmente indica, quale presupposto della relativa statuizione di condanna, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno: di conseguenza, il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, non provvedendo ad alcuna condanna al risarcimento del danno, non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile.

Sez. VI, sent. 21 maggio 2024 – 30 luglio 2024, n. 31180, Pres. Villoni – Rel. Gallucci.

Provvedimento di sequestro probatorio di telefoni cellulari annullato dal tribunale del riesame – Restituzione della copia forense dei dati informatici acquisiti – Decreto di ispezione informatica adottato dal pubblico ministero ai fini dell'acquisizione dei medesimi dati informatici prima della restituzione della copia forense – Illegittimità – Sussistenza – Conseguenze – Inutilizzabilità patologica dei dati – Sussistenza – Ragioni.

In tema di prove è illegittimo il decreto di ispezione informatica con il quale il pubblico ministero, prima di disporre la restituzione della copia forense dei dati acquisiti tramite il sequestro probatorio di telefoni cellulari, annullato dal tribunale del riesame, acquisisca nuovamente i medesimi dati, trattandosi di provvedimento inosservante della decisione giurisdizionale con conseguente venir meno del potere dell'organo inquirente di incidere ulteriormente sul bene, neppure soggetto a confisca obbligatoria, sicché l'acquisizione di tali dati configura la violazione della sfera di libertà e segretezza della corrispondenza, al di fuori dei presupposti stabiliti dall'art. 15 Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che le *chat* in tal modo acquisite, affette da *inutilizzabilità patologica*, non sono utilizzabili nella fase delle indagini e a fini cautelari).

Sez. II sent. 11 luglio 2024 – 26 luglio 2024 n. 30696, Pres. Verga, Rel. Di Paola.

Rescissione del giudicato – Effettiva conoscenza del procedimento – Dichiarazione di domicilio effettuata nel corso delle indagini – Rilevanza.

Ai fini della richiesta di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché essa non può essere tratta dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo.

Sez. IV, sentenza 4 aprile 2024 – 2 agosto 2024, n. 31673, Pres. Di Salvo – Rel. Cenci.

Richiesta di archiviazione contro ignoti – Udienza camerale – Ordine del giudice per le indagini preliminari di iscrizione e contestuale imputazione coatta – Abnormità parziale – Configurabilità – Ragioni.

L'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di archiviazione contro ignoti ordini, a seguito di udienza camerale, l'iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato e contestualmente la sua imputazione coatta è abnorme solo limitatamente a questo secondo profilo, rappresentando un'ingerenza del giudice nei poteri di intervento del pubblico ministero e una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini e quindi non destinatario dell'avviso di cui all'art. 409 c.p.p. Esercitare l'azione penale nei confronti di persona che, siccome nemmeno indagata, non ha avuto alcuna possibilità di interloquire e di difendersi si pone in insanabile contrasto con lo statuto, sia interno sia sovranazionale, del "giusto processo".

Sez. I sent. 16 luglio 2024 – 23 agosto 2024 n. 33047, Pres. De Marzo, Rel. Russo.

Sequestro probatorio – Questione relativa alla proprietà del bene vincolato – Procedura di accertamento – Poteri del Giudice penale.

L'art. 263 co. 3 c.p.p. non precisa espressamente, in particolare, né cosa si debba intendere per "controversia", né quale sia la procedura attraverso cui deve essere incardinato il giudizio civile in caso di contestazione della proprietà di un bene in sequestro, limitandosi a regolare quella procedura che si svolge davanti al giudice penale, o - in indagini preliminari - davanti al pubblico ministero ed al g.i.p., in caso di eventuale opposizione. Alcuni punti fermi elaborati dalla giurisprudenza sono i seguenti: il primo è che, agli effetti di questa norma, per "controversia" si deve intendere una "contestazione" sulla proprietà delle cose sequestrate, non essendo necessario che sia già pendente un giudizio civile; il secondo è che ciò che si svolge davanti al giudice civile è vero e proprio giudizio civile, che si conclude con una decisione soggetta ad impugnazione, secondo le regole del processo civile; l'ultimo è che, per incardinare il giudizio civile, non è sufficiente il provvedimento del giudice penale di cui all'art. 263 co. 3 c.p.p. che gli rimette la soluzione della questione, ma occorra anche un atto propulsivo di parte presentato secondo le regole del giudizio civile. Tuttavia, scaduto il termine, competerà allo stesso giudice penale - che continua ad essere il *dominus* del bene in sequestro finanche nel periodo di

eventuale pendenza del giudizio civile, e cui compete un dovere di "protezione" degli interessi civilistici, fissare udienza davanti a sé ex art. 127 c.p.p. per verificare, sollecitando sul punto gli interessati o esercitando i poteri di accertamento d'ufficio, se le parti hanno incardinato il giudizio davanti al giudice civile o se, invece, sono rimaste inerti, ed assumere le decisioni consequenziali.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I sent. 16 luglio 2024 – 23 agosto 2024 n. 33049, Pres. De Marzo, Rel. Russo.

Reati – Competenza del Giudice della esecuzione – Idoneità della sentenza emessa ex art. 464 *septies* c.p.p. (messa alla prova) a radicare la competenza del g.e. – Insussistenza.

La sentenza di proscioglimento per messa alla prova di cui all'art. 464 *septies* c.p.p. non apre alcuna procedura davanti al giudice dell'esecuzione, e neanche impone al pubblico ministero l'iniziativa di cui all'art. 658 c.p.p., talché deve ritenersi che essa non sia idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione agli effetti di cui all'art. 665 co. 4 c.p.p.

Sez. I sent. 16 luglio 2024 – 23 agosto 2024 n. 33050, Pres. De Marzo, Rel. Russo.

Esecuzione – Competenza funzionale del Giudice della esecuzione – Radicamento – Momento di presentazione della domanda – Sussistenza.

La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della *perpetuatio jurisdictionis* (*recte: competentiae*).

Sez. I sent. 12 luglio 2024 – 29 luglio 2024 n. 30978, Pres. Mogini, Rel. Centonze.

Sorveglianza – Caratteristiche fisiologiche del provvedimento concessorio di un beneficio penitenziario – Stabilità relativa – Sussistenza.

Il provvedimento di concessione di un beneficio penitenziario è connotato, fisiologicamente, da una stabilità relativa, rilevante allo stato degli atti e non assimilabile al giudicato penale, essendo suscettibile di revoca o di modifica in presenza di elementi di novità, destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e sulla sua permanenza in funzione delle finalità rieducative perseguite.



F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.